

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il sig. Jean-Marie Le Pen della somma di EUR 320 026,23 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, nonché della domanda diretta a condannare il Parlamento a corrispondere al ricorrente EUR 50 000 a titolo di spese ripetibili.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte riguardante la domanda di annullamento della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento**(Causa T-26/17 R)****(«Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell'immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2017/C 269/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia), (rappresentanti: inizialmente J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi, avvocati)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento del 22 novembre 2016 relativa alla revoca dell'immunità del sig. Jalkh ai fini dell'inchiesta giudiziaria (n. 1422400530) avviata dinanzi al tribunal de grande instance (tribunale) di Parigi (Francia).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2017 — Jalkh/Parlamento**(Causa T-27/17 R)****(«Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell'immunità parlamentare di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2017/C 269/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia), (rappresentanti: inizialmente J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi, avvocati)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento del 22 novembre 2016 relativa alla revoca dell'immunità del sig. Jalkh ai fini dell'inchiesta giudiziaria (n. 14142000183) avviata dinanzi al tribunal de grande instance (tribunale) di Nanterre (Francia).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — PC/EASO

(Causa T-610/16)

(2017/C 269/37)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: PC (rappresentante: Lauri Railas, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la relazione di valutazione negativa del periodo di prova della ricorrente e condannare l'EASO a predisporre una nuova relazione di valutazione, con cui la ricorrente sia confermata nel rispettivo posto;
- annullare la decisione EASO/ED/2015/358;
- dichiarare che l'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione non è intervenuta nel licenziamento della ricorrente;
- annullare la decisione EASO/HR/2015/607, che mette fine al rapporto di lavoro della ricorrente in esito al periodo di prova, di modo che il rapporto di lavoro della ricorrente prosegua senza interruzione dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2020 (termine del rapporto di lavoro ai sensi del contratto);
- qualora l'EASO non sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l'EASO a risarcire alla ricorrente il danno subito a causa della sua decisione illegittima e a corrisponderle a titolo di risarcimento stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2015 e il 28 febbraio 2020;
- qualora l'EASO sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l'EASO a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento danni stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo durante il quale non è stata impiegata nel suo posto di lavoro, compreso tra il 1° dicembre 2015 e il ripristino del suo rapporto di lavoro.
- condannare l'EASO a versare alla ricorrente una mensilità di stipendio e contributi pensionistici del datore di lavoro conformemente alla causa F-113/13, punto 5; e
- condannare l'EASO alle spese.